



**COMUNE DI RIBERA**  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 75 del 13/12/2021**

**OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ( art. 170 comma 1. Del D.Lgs. 267/2000.**

L'anno duemilaventuno il giorno 13 del mese di Dicembre, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, dopo l'ora di sospensione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X		9	LIBERTO AURORA	X
2	CATERNICCHIA PAOLO		X	10	MICELI ROSALIA	X
3	CIANCIMINO GIUSEPPE	X		11	MULE' ALFREDO	X
4	CIBELLA CALOGERO	X		12	MULE' ENZA	X
5	COSTA VINCENZO	X		13	MULE' FEDERICA	X
6	DI CARO GIOVANNI	X		14	QUARTARARO MARIA	X
7	GANDUSCIO ELISA	X		15	SIRAGUSA PIETRO	X
8	INGLESE NICOLA	X		16	TORTORICI GIOVANNI	X

Assume la Presidenza il Dott. Vincenzo Costa, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 10 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Caternicchia, Ganduscio, Miceli, Mulè A., Mulè F. e Tortorici, si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993, essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Matteo Ruvolo, il Vice Sindaco Giuseppe Tramuta e gli Assessori Emanuele Macaluso, Leonardo Augello, Giusy Zabbara e Maria Francesca Ragusa.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Cibella, Di Caro e Siragusa.

## **Proposta di deliberazione consiliare allegata**

Il Presidente comunica che su questa proposta il Collegio dei Revisori ha espresso parere non favorevole.

Il Consigliere Angileri nella qualità di presidente della 2<sup>a</sup> Commissione Consiliare comunica che la Commissione, sulla proposta, ha espresso parere favorevole.

Il Segretario comunica che a seguito del parere non favorevole del Collegio dei Revisori e su richiesta fatta dal Presidente del Consiglio il responsabile degli uffici finanziari, il Dott. Raffaele Gallo, ha presentato una relazione e ne dà lettura.

Il Consigliere Inglese chiede al Segretario Generale la procedura che seguirà questa proposta dato il parere non favorevole del Collegio dei Revisori.

Il Segretario Generale, Dott. Leonardo Misuraca riferisce che anche nei documenti di programmazione il parere del Collegio è obbligatorio e non vincolante. Il Collegio dei Revisori è tenuto in sede di predisposizione del questionario, quando lo farà e lo trasmetterà la Corte dei Conti, di riportare tutti i rilievi che ha fatto in relazione ai documenti; per cui la Corte dei Conti inevitabilmente verrà a conoscenza dei rilievi e richiederà all'Ente delle controdeduzioni come ha fatto in passato.

Il Presidente, poiché nessuno chiede di parlare, mette ai voti la proposta avente per oggetto:

*“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 ( art. 170 comma 1. Del D.Lgs. 267/2000.”*

Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 13

Favorevoli 9 ( Angileri, Ciancimino; Cibella, Costa; Di Caro, Ganduscio, Liberto, Quartararo, Siragusa).

Astenuti 4 ( Inglese, Mulè A., Mulè F., Tortorici)

Il Consiglio approva con 9 voti favorevoli

### **IL CONSIGLIO**

Constatato l'esito della votazione;

### **DELIBERA**

di approvare l'allegata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

**Effettuata la votazione per alzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:**

**Consiglieri presenti 13**

**Favorevoli 9 ( Angileri, Ciancimino; Cibella, Costa; Di Caro, Ganduscio, Liberto, Quartararo, Siragusa).**

**Astenuti 4 ( Inglese, Mulè A., Mulè F., Tortorici)**

**Il Consiglio approva con 9 voti favorevoli.**



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).</b>
-----------------	---

Il sottoscritto Avv. Matteo Ruvolo Sindaco del Comune;

**Premesso che**

-con D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”*, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN)

-la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale nella generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

-il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti a un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;

Visto il principio contabile applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione:

- è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione e, nel rispetto del

principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- si compone di due sezioni:

❖ la **SEZIONE STRATEGICA (SeS)**, che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'Amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate;

❖ la **SEZIONE OPERATIVA (SeO)** che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa, infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione in quanto su di essi, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione triennale in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;

precisato, infine, che le vigenti norme non prevedono uno schema ufficiale di Documento Unico di Programmazione e pertanto ogni ente è libero di adottare un proprio schema, fermo restando i requisiti minimi previsti dal principio contabile applicato della programmazione;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta:

-a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del vigente quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;

-sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;

-previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 397 del 15.10.2021;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, predisposto in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visti gli atti d'Ufficio.

P.Q.S.

### PROPONE

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 , allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91 stante l'urgenza di provvedere per la predisposizione dei successivi atti;

Il RUP  
Leonarda Szaturo

Il Sindaco  
Avv. Matteo Ruvolo



Comune di Ribera  
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Proposta di Deliberazione ad oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

#### *IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE*

esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Ribera , \_\_\_\_\_

*IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE*  
*Dott. Raffaele Gallo*

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

#### *IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO*

In relazione al disposto di cui agli artt. 53, della legge 8/6/1990, n.142 recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

**ESPRIME**

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO*  
*dott. Raffaele Gallo*



# COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento  
**Organo di Revisione Economico Finanziario**

**Oggetto:** Parere Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023.

## **l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto da:

- Dott. Rag. Armando Giovanni Gattuso - Presidente;
- Rag. Angelo Di Bartolo - componente;
- Dott. Salvatore Licciardi – componente.

Si è adunato per completare l'esame, e la disposizione del deposito del Parere sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto l'Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023" che di seguito si riporta.

### **Premesso che**

- la Relazione Previsionale e Programmatica - di cui all'articolo 170 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni - è stata sostituita, con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), predisposto dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio Contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
- il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- l'Ente ha provveduto a trasmettere a questo Organo di Revisione Economico Finanziario:
  - a) la delibera della Giunta Comunale n. 397 del 15.10.2021 che approva lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
  - b) la delibera della Giunta Comunale n. 398 del 15.10.2021 che approva il Bilancio di Previsione 2021-2023;
  - c) la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 (art. 170, comma I, del D.Lgs. 267/2000) ed allegati";

### **Considerato che**

- si rende necessario esprimere parere in merito al Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2021-2023 - da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, nella sua versione completa ed integrata, tale da poter essere coerente con la proposta del Bilancio di Previsione 2021-2023;



## Atteso che

- per l'esercizio 2021 l'elemento temporale da prendere in considerazione per la programmazione diventa un esame **"sostanzialmente" a consuntivo**; consequenzialmente la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto non può rendere alcun elemento prospettico, per cui le osservazioni che si riportano, **devono intendersi elementi chiave per la programmazione 2022-2024 i cui termini per l'adozione della proposta del Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - sono già scaduti**;
- pertanto, gli elementi programmatori relativi all'anno 2021 e riportati del D.U.P. 2021-2023 potranno essere considerati in sede di approvazione del Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2021;
- una eventuale restituzione *"tout court"* della proposta di deliberazione *de qua* non renderebbe un servizio all'Ente, anzi lo danneggerebbe di più;

## Visti

- il D.U.P. 2021-2023, che dovrebbe contenere, altresì, i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2021-2023;
- la proposta di Bilancio di Previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge, sulla quale l'Organo di Revisione Economico Finanziario emetterà specifico e separato parere;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:
  1. l'articolo 170 che dispone:
    - a) al **comma 1** che *"entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. [...]"*;
    - b) al **comma 4**, che *"il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni"*;
    - c) al **comma 5**, che *"il Documento unico di programmazione costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*;
  2. l'articolo 174, che indica al comma 1 *"lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*;
  3. l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"* e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/1;

#### **Preso atto che**

- il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - si compone di due sezioni:
  1. la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell'attuale mandato amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell'Ente;
  2. la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio di Previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, e che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, strutturata in due parti:
    - a) la prima che individua, per ogni singola missione, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del D.U.P. ed è relativa all'analisi della situazione interna ed esterna dell'Ente, con un focus sulla situazione socio-economica, analizzata attraverso i dati relativi alla popolazione e alle caratteristiche del territorio, cui fa seguito l'analisi dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento all'organizzazione e alla loro modalità di gestione, per finire con la disamina del personale e del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
    - b) la seconda, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale. In questa parte sono sviluppati gli indirizzi generali sulle entrate dell'Ente, con riferimento ai tributi e dalle tariffe per la parte corrente del bilancio ed al reperimento delle entrate straordinarie e all'indebitamento per le entrate in conto capitale. La disamina è analoga nella parte spesa dove sono evidenziate, per la spesa corrente, le esigenze connesse al funzionamento dell'Ente, con riferimento particolare alle spese di personale e a quelle relative all'acquisto di beni servizi e, per la spesa in conto capitale, agli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Segue l'analisi degli equilibri di bilancio, la gestione del patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni. A conclusione sono enucleati gli obiettivi strategici di ogni missione attivata, nonché gli indirizzi strategici del gruppo amministrazione pubblica;

#### **Verificato che in relazione**

- alla programmazione dei lavori pubblici, rimanda ai dati della deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori 2021, di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, conformemente alle indicazioni e allo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018;
- al programma biennale di acquisto dei beni e dei servizi rimanda ai dati della deliberazione di approvazione della Giunta Comunale di cui all'articolo 21, comma 6, del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;
- alla struttura organizzativa, prevede di fatto la proposta di deliberazione di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale previsto dall'articolo 39, comma 1, della Legge 27.12.1997, n. 449 e dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 2021-2023, per la quale rimanda in allegato a) del presente parere;
- al piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, rimanda ai dati della deliberazione di approvazione del piano medesimo, di cui all'articolo 58, comma 1, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla Legge 06.08.2008, n. 133;

- alla verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi della Legge 18.04.1962, n. 167, della Legge 22.10.1971, n. 865 e della Legge 05.08.1978, n. 457 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e stabilito il prezzo di cessione per ciascun tipo di area e/o di fabbricato, rimanda ai dati della deliberazione del Consiglio Comunale;

#### **Esaminata**

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

#### **Tenuto conto che**

- si rilevano sin da subito nella programmazione *de qua* carenze in alcune parti per le quali l'Ente, a questo punto, dovrà procedere a porre le relative misure correttive nella stesura del nuovo Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024, i cui termini sono già spirati, ed alla quale si rimanda per le misure correttive richieste con il presente parere;
- di quanto già espresso con precedente parere di questo Collegio in merito al D.U.P. 2020-2022, del quale l'Organo Esecutivo non ha tenuto conto;

#### **Acquisiti**

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Per tutto quanto sopra espresso, facente parte integrante e sostanziale del presente documento,

#### **esprime parere non favorevole**

all'approvazione del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2021-2023, prescindendo in modo assoluto dal merito delle scelte politiche, ma **non prescindendo dalle osservazioni e dalle criticità che si riportano** (che obbligano l'Ente a porre in essere le relative misure correttive):

1. mancanza specificità delle condizioni territoriali utili a fare una valutazione prospettica dello stesso Ente, specie sulla erogazione dei servizi;
2. la mancanza delle caratteristiche del territorio non agevola la lettura del documento, non creando le condizioni per fare una valutazione prospettica dello stesso Ente, anche al fine dell'attività programmatica di interventi sul territorio;
3. l'organizzazione e modalità di espletamento dei servizi non risulta riportato;
4. le partecipazioni in Organismi partecipati, non indicate, non rispondono a quelle che sono gli elementi programmatici con le medesime, specie con la partecipata "in house" con controllo analogo, che, invece, andrebbe dettagliata nella sua natura giuridica ed economica;
5. i dati delle Fonti di Finanziamento e l'analisi delle risorse finanziarie non vengono indicate;
6. il debito dell'Ente e l'indice di indebitamento non vengono riportati;
7. i dati economici e di sviluppo locale non vengono riportati, così come le sinergie e forme di programmazione negoziata;
8. la programmazione economica non riporta dati di bilancio e l'analisi delle risorse finanziarie non è prevista; ciò non pone in essere le condizioni programmatiche dell'Ente che risultano, pertanto, avulse al documento in questione;
9. la situazione economico-finanziaria degli organismi aziendali, che non viene riportata, denota scarsa attenzione ai rilievi sino ad oggi posti da questo Collegio (vedasi ad esempio **i rilievi sulla Riberambiente S.r.l.**);
10. la mancata indicazione della condizione socio-economica delle famiglie e delle strutture operative;
11. la mancata individuazione e indicazione degli obiettivi operativi settore per settore;
12. l'assenza della razionalizzazione e riqualificazione della spesa;

13. l'intero documento non crea le condizioni nel fare una valutazione prospettica dell'Ente;  
14. la povertà della situazione economica del territorio e della valutazione finale del documento;

**invita l'Ente a**

- a) verificare la coerenza del D.U.P. con lo strumento urbanistico (*articolo 170, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni*);
- b) attenzionare il fenomeno scolastico sulla base dei dati attuali e su quelli dell'anagrafe comunale tenendo conto che tali effetti programmatori potrebbero incidere sui servizi a domanda individuale e consequenzialmente sul bilancio dell'Ente;
- c) migliorare la raccolta e la gestione dei rifiuti, anche monitorando ininterrottamente con estrema attenzione, l'attività della società in house preposta a tale attività, i cui effetti inevitabilmente comporterebbero e determinerebbero delle economie di spesa;
- d) valorizzare la situazione patrimoniale dell'Ente e darne contezza nel D.U.P., i cui effetti positivi inevitabilmente potrebbero comportare maggiori entrate;
- e) attivare obiettivi trasversali nella programmazione mediante l'innalzamento del livello di attenzione sulle tematiche della legalità, dell'integrità, della conoscenza del funzionamento del Comune da parte dei cittadini, sul controllo amministrativo degli atti, sulle attività di competenza e sui procedimenti amministrativi;
- f) individuare e indicare obiettivi operativi settore per settore;
- g) organizzare meglio l'Indice e/o il Sommario del Documento Unico di Programmazione, al fine di una più armoniosa e sistematica lettura dello stesso.

**rileva**

che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici e del programma biennale di acquisti dei beni e dei servizi non hanno ancora prodotto gli effetti dei dettami normativi nazionali (Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni) e regionale (Legge Regione Siciliana n. 44/91, n. 5/2001, n. 12/2011 e successive modifiche e integrazioni).

- Si ritiene che debba essere pubblicato apposito avviso mediante il quale viene resa nota la pubblicazione degli stessi affinché in tale periodo gli stakeholder (*soggetti direttamente o indirettamente coinvolti in un progetto o nell'attività di un'azienda*) possano far pervenire eventuali osservazioni e/o opposizioni.

**osserva**

come la programmazione effettuata a fine anno, relativa all'anno in corso, non ha alcun senso programmatico e di indirizzo, attesa anche la sinteticità e/o carenza della stessa e considerato che in questo periodo avrebbe dovuto essere già proposta quella del periodo successivo. Per cui ogni azione che potrebbe attivare questo Organo di Revisione Economico Finanziario non renderebbe alcun servizio all'Ente e casomai peggiorerebbe nel presente lo status gestionale-amministrativo dello stesso.

**invita**

l'Ente ad effettuare per il periodo 2021-2023 la programmazione nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni riportate nel presente parere.

**ricorda come**

- ✓ il Piano Triennale dei Lavori Pubblici, che prevede una serie infinita di opere molte delle quali non hanno visto alcun spiraglio tecnico amministrativo, generano seri problemi nella redazione del bilancio di previsione 2021-2023, sia per la gestione di competenza, sia per il bilancio di cassa per l'anno 2021;
- ✓ il programma biennale di acquisti dei beni e dei servizi costituisce allegato del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), ai sensi del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni il quale a sua volta costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione (*articolo 170 del TUEL*);

- ✓ **il D.U.P. è un documento che anticipa in termini logici e temporali il bilancio di previsione dell'Ente.**

**Allegato a)**

**Il Piano del Fabbisogno Triennale del Personale** per gli anni 2021-2023 è insito nel documento oggi in esame e si ricorda che è un atto programmatico obbligatorio.

La mancata deliberazione della Giunta Comunale viene colmata con l'inserimento del Documento Unico di Programmazione oggi in esame.

**Premesso che**

- l'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, dispone che gli Organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenute alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'articolo 19, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, dispone che *"a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;*
- l'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296, così come sostituito dall'articolo 14, comma 7, della legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni, recita: *"ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile (lettera abrogata dall'articolo 16, comma 1, del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160);*
  - b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- l'articolo 1, comma 557 ter, della Legge 27.12.2006, n. 296, prevede: *"in caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del Decreto Legge 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133<sup>1</sup>;"*

<sup>1</sup> in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

- l'articolo 1, comma 557 quater, della Legge 27.12.2006, n. 296, stabilisce: *“Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”*;
- l'articolo 1, comma 424, della legge 23.12.2014, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce: *“le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. È fatta salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle”*;
- l'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, stabilisce *“... nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2°”*;
- il medesimo articolo prevede, altresì, *“il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente”*;
- l'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *“in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni della legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”*;

- l'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, recita: *"le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale<sup>2n</sup>;*
- l'articolo 35, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, nel testo, da ultimo inserito per effetto dell'articolo 1, comma 401, della legge 24.12.2012, n. 228 e successivamente modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, recita: *"le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:*
  - a) *con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;*
  - b) *per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lett. a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando;*
- l'articolo 3, comma 5, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con Legge 11.08.2014, n. 114, così come modificato dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legge 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 06.08.2015, n. 125, dispone che gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono per gli anni 2014 e 2015 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente e che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
- il successivo comma 6 dispone: *"i limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo";*
- l'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114 e successive modifiche e integrazioni, relativamente al personale a tempo determinato, prevede che le limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122, non si applicano agli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all'articolo 1, comma 557 e 562, della Legge 27.12.2006, n. 296<sup>3</sup>;
- l'articolo 16 del Decreto Legge 24.06.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con Legge 07.08.2016, n. 160:

<sup>2</sup> l'articolo 22 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 prevede al comma 1 che *"le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo".*

<sup>3</sup> pertanto, la spesa complessiva non può superare quella sostenuta nell'anno 2009.

- a) innalza al 75% la capacità assunzionale dei Comuni inferiori a 10.000 abitanti che abbiano, nell'anno precedente, un rapporto dipendenti/popolazione inferiore al rapporto medio stabilito per la corrispondente classe demografica con Decreto del Ministro Interno;
  - b) esclude dalle limitazioni dell'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con Legge 30.07.2010, n. 122 (assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa del 2009) le spese per assunzioni a tempo determinato effettuate ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
  - c) autorizza le procedure di mobilità nelle regioni in cui il personale soprannumerario delle province sia stato ricollocato per almeno il 90%;
- l'articolo 14 bis del Decreto Legge 28.01.2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019, n. 26, disciplina le capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali, ampliando le capacità assunzionali a tempo indeterminato con la estensione a cinque del numero di anni precedenti in cui i risparmi derivanti da cessazioni possono essere utilizzati;
  - la suddetta norma prevede, altresì, "per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, che le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relative turn-over";
  - l'articolo 3 della Legge 19.06.2019, n. 56 prevede misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale della P.A.;
  - il medesimo articolo conferma, tra l'altro, l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;
  - l'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, modifica radicalmente il meccanismo di calcolo delle capacità assunzionali, rinviando la data di entrata in vigore del nuovo sistema solo dopo l'emanazione di un Decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno;
  - con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica del 17.03.2020 recante "*misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*", il Ministero della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.06.2019, n. 58, provvede ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

#### **Considerato che**

- l'articolo 20 del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75 che prevede norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, statuisce: "*ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni,*



*nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28”;*

- l'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative, che non attuano le procedure previste dall'articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, ne rispondono in via disciplinare;
- la deliberazione n. 25/SEZAUT/2017/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti<sup>4</sup> ha elaborato i seguenti principi di diritto:
  1. *la determinazione della capacità assunzionale costituisce il contenuto legale tipico della facoltà di procedere ad assunzioni, potenzialmente correlata alle cessazioni dal servizio, costitutiva di uno spazio finanziario di spesa nei limiti dei vincoli di finanza pubblica;*
  2. *la quantificazione effettiva della capacità assunzionale al momento della utilizzazione va determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell'anno in cui si procede all'assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali;*
  3. *i resti assunzionali sono rappresentati dalle capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti razione temporis dell'epoca di cessazione dal servizio del personale ma non utilizzate entro il triennio successivo alla maturazione. Detta quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”;*
- il Decreto Legislativo 15.06.2015, n. 81 “*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, prevede che, salva diversa disposizione dei contratti collettivi, i lavoratori a **tempo determinato** non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione;
- il C.C.N.L. del Comparto Enti Locali del 21.05.2018 stabilisce che i dipendenti in part-time non possono superare il tetto del 25% della dotazione organica di ogni Categoria;
- con la circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 vengono forniti gli “*Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato*”, così come integrata dalla circolare 1/2018 del 09.01.2018;
- con il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 08.05.2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del

<sup>4</sup> *questione di massima sulle modalità di calcolo delle capacità assunzionali per gli enti locali (art. 3, commi 3 e 5-quater, d.l. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e art. 1, comma 228, della legge n. 208/2015).*

27.07.2018, vengono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del Decreto Legislativo 25.05.2017, n. 75, le linee di indirizzo, che ne costituiscono parte integrante, volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

#### **Richiamate**

- le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 27/2015 e n. 16/2016, che confermano la riduzione del rapporto spesa personale/spesa corrente, individuando quale parametro temporale fisso ed immutabile il valore medio della spesa effettivamente sostenuta negli esercizi 2011-2013;

#### **Tenuto conto che**

- La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247/2017, ha formulato un'interpretazione dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243, in base alla quale l'avanzo di amministrazione e il Fondo Pluriennale Vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo;
- La Corte Costituzionale, con successiva sentenza n. 101/2018, nel dichiarare, altresì, l'illegittimità dell'articolo 1, comma 466, della Legge 11.12.2016, n. 232, ha sottolineato che *“per quel che riguarda i tecnicismi contabili inerenti alle rilevazioni statistiche in ambito nazionale ed europeo, questa Corte ha affermato che essi possono essere elaborati liberamente dal legislatore, purché la loro concatenazione non alteri concetti base dell'economia finanziaria quali «risultato di amministrazione» e «fondo pluriennale vincolato» e, più in generale, non violi i principi costituzionali della copertura delle spese, dell'equilibrio del bilancio (articolo 81 della Costituzione) e della “chiamata” degli enti territoriali ad assicurare la sostenibilità del debito (articolo 97, primo comma, secondo periodo, della Costituzione)”*.
- nella delibera n. 20/SSRRCO/QMIG del 17.12.2019, la Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo, ha affermato che:
  1. “Gli enti territoriali hanno l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243, anche quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (articolo 10, comma 3)”, da interpretare secondo i principi di diritto enucleati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e n. 101/2018, che hanno consentito l'integrale rilevanza del risultato di amministrazione applicato e del Fondo Pluriennale Vincolato;
  2. “I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall'ordinamento contabile di riferimento (Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) e da ultimo, dall'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145 e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi e/o quantitativi, all'accensione di mutui e/o al ricorso ad altre forme di indebitamento”;
- l'articolo 1, commi 820, della Legge 30.12.2018, n. 145 prevede che *“a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”*; pertanto si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo;
- con Decreto 1° agosto 2019 sono stati individuati i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:
  - W1 Risultato di competenza



- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo.
- la commissione ARCONET, nella riunione del di 11.12.2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (**W1**) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'articolo 1, comma 821, della Legge 30.12.2018, n. 145, la tendenza al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2) rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;
- della circolare del 09.03.2020 n. 5, della Ragioneria Generale dello Stato, fornisce chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, di cui agli articoli 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali ) e 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) della Legge 24.12.2012, n. 243;
- ad avviso della Ragioneria Generale dello Stato, la Corte Costituzionale ha voluto distinguere tra obblighi di fonte comunitaria a carico dell'intero comparto e gli obblighi a carico del singolo Ente, portando a ritenere, in sostanza, che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del Fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito;
- la Ragioneria Generale dello Stato fa presente, altresì, che in queste due sentenze è stato stabilito, ai sensi dell'articolo 9 della Legge 24.12.2012, n. 243 e dell'articolo 1, commi 820 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145, l'obbligo del rispetto:
  - a. degli equilibri di cui all'articolo 9 della citata Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali) a livello di comparto;
  - b. degli equilibri di cui al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni (saldo tra il complesso delle entrate e il complesso delle spese, ivi inclusi avanzi di amministrazione, debito e Fondo pluriennale vincolato) a livello di singolo Ente;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1-bis, della Legge 24.12.2012, n. 243 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), l'Ente deve adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo osservando il presupposto richiesto dall'articolo 10 della medesima norma per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021 e monitoraggio preventivo per gli anni successivi;

#### **Dato atto che**

- la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale risulta essere stata effettuata con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 15.02.2021 ad esito della quale non risulta sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale (ex articolo 33 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, come riscritto dall'articolo 16 della Legge 12.11.2011, n. 183), richiamata nella proposta deliberativa *de qua*;
- è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della Legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni;
- è rispettato il limite delle assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e successive modifiche e integrazioni;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 17.09.2021 l'Ente ha **adottato** il Piano Triennale delle azioni positive 2020-2022 di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
- l'Ente non ha aderito a intese e/o ai patti di solidarietà orizzontale ai sensi dell'articolo 1, comma 508, della Legge 11.12.2016, n. 232;
- l'Ente ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'articolo 27 del Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23.06.2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ente ha attivato la trasmissione dei bilanci e dei dati contabili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP – in ossequio alle modalità previste dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12.05.2016 emesso in applicazione dell'articolo 13 della legge 31.12.2009 n. 196 e dell'articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni;

#### **Visti**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali - ed in particolare il principio contabile applicato 4/2;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;
- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

#### **Esprime parere non favorevole**

al Piano Triennale di Fabbisogno di Personale per il periodo 2021-2023, in quanto le previsioni assunzionali aumenterebbero la % di spesa di personale e farebbe slittare ancora di più in avanti il rientro nei parametri previsti dal Decreto 17.03.2020.

#### **invita l'Ente**

- a verificare la situazione economico finanziaria dell'Ente accertando se l'Ente è nelle condizioni di garantire gli equilibri di bilancio ovvero necessita attivarsi ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del TUEL<sup>5</sup>;

<sup>5</sup> Tenendo conto anche degli effetti sul bilancio del FCDE.

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi del personale al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare se l'Ente, con la presente programmazione, è in regola con gli obblighi di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate e a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

### **Suggerisce e Raccomanda**

- ❖ di attenersi alle norme di legge, allo Statuto dell'Ente, al Regolamento di Contabilità, ai principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e ai postulati dei principi contabili degli enti locali;
- ❖ al Responsabile dei Servizi Finanziari di far rispettare le norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e degli equilibri di bilancio.

### **invita l'Ente affinché**


- a) provveda ad aggiornare il Regolamento Comunale di Organizzazione e di Funzionamento dei Settori, dei Servizi e degli Uffici;
- b) provveda con deliberazione della Giunta Comunale ad adottare il Piano delle Performance e degli Obiettivi<sup>6</sup> per l'anno 2021;
- c) ad effettuare la comunicazione del Piano Triennale delle azioni positive 2021-2023 di cui all'articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, al Dipartimento della Funzione Pubblica da effettuarsi entro trenta giorni dalla relativa adozione (ex articolo 6 ter, comma 5, del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni).

Del ché si dà atto del presente parere che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

Addì, 23/11/2021

### **L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

- Dott./Rag. Armando Giovanni Gattuso - Presidente;



- Rag. Angelo Di Bartolo - componente;



- Dott. Salvatore Licciardi - componente.

<sup>6</sup> ex articolo 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, che per gli Enti locali è unificato nel P.E.G. (articolo 169, comma 3-bis, del TUEL).



**Comune di Ribera**  
**Libero Consorzio Comunale di Agrigento**  
**Settore Economico- Finanziario**

Oggetto: Richiesta relazione al parere dei revisori sul DUP 2021/2023.

Nel Dup vengono rilevate dal collegio dei revisori carenze sull'analisi del contesto interno. Invero l'individuazione degli obiettivi consegue ad un processo conoscitivo di analisi strategica, delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici.

Per tale aspetto e in particolare, con riferimento alle condizioni interne, l'analisi richiedeva, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili, analizzati nel DUP 2020 e 2022 ma solo in parte nel presente documento programmatico:

1. Caratteristiche della popolazione, del territorio e della struttura organizzativa dell'ente;
2. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3. Indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica.
4. Coerenza e compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Invero l'analisi come rileva il collegio dei revisori, con un DUP approvato a fine esercizio non ha alcun senso programmatico e di indirizzo. Da qui l'invito all'Ente a “ *procedere a porre le relative misure correttive nella stesura del nuovo Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024, i cui termini sono già spirati, ed al quale si rimanda per le misure correttive richieste con il presente parere* ”.

In ogni caso, così come prescritto dal punto 8 del Principio contabile n.1, ai sensi del quale l'analisi strategica dell'ente deve necessariamente prendere le mosse dall'analisi della situazione di fatto, partendo proprio dalle strutture fisiche e dai servizi erogati dall'ente si allegano alla presente relazione, al fine delle determinazioni di codesto Consesso, le seguenti schede a questo punto non aventi valenza prospettica ma per una analisi e valutazione ex post della coerenza delle politiche di promozione dello sviluppo economico e civile della comunità di riferimento e i piani per il governo del territorio rappresentati nel DUP:

analisi del territorio;

economia insediata;

modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

elenco degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate.

Relativamente al rilievo sostanziale sul Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 che a giudizio del collegio non ha ancora prodotto gli effetti per mancata pubblicazione dell'avviso per consentire agli stakeholder la possibilità di far pervenire osservazioni e/o opposizioni, si osserva.

Il Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30/7/2021 sulla base dello schema adottato dalla Giunta Comunale con delibera n. 150 del 6/5/2021. Il dirigente del 2° Settore con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente dal 12/5/2021 all'11/6/2021 (avviso n. 2021/1128) ha reso noto al pubblico dell'adozione del predetto strumento di programmazione e della

possibilità di presentare eventuali osservazioni nel termine di 30 gg. dalla data di pubblicazione. Sulla proposta al Consiglio Comunale il collegio dei revisori, su richiesta formulata con nota prot. 8751 del 4/6/2021, ha espresso parere favorevole dando atto nella narrativa erroneamente *“che dagli atti risulta la pubblicazione – 12.05.2021 – dello schema del programma triennale delle OO.PP. 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 per un periodo di giorni 15 (quindici) e che, con sequenzialmente, non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni”* quando invero in conformità di legge, come anzi evidenziato, l'avviso è stato pubblicato per 30 giorni dal 12/5/2021 all'11/6/2021 come anzi riportato. Con deliberazione della Giunta comunale n. 257 del 12/7/2021 sono state adottate modifiche al Programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale dei lavori per l'anno 2021 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 6/5/2021. La proposta di modifica è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 30/8/2021. Sulla proposta al Consiglio Comunale il collegio dei revisori, su richiesta formulata con nota prot. 12596 del 4/8/2021, ha espresso parere favorevole dando atto nella narrativa *“che la medesima deliberazione, unitamente al programma triennale 2021-2023 e l'elenco dei lavori per l'anno 2021 aggiornati con l'inserimento delle suddette opere, è stata pubblicata sul sito dell'Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione .”*

Non si comprende, quindi la dichiarata omissione.

Per quanto attiene il parere non favorevole sul Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2021/2023 in quanto le previsioni assunzionali aumenterebbero la % di spesa di personale e farebbe slittare ancora di più in avanti il rientro nei parametri previsti dal decreto 17/3/2020 si osserva.

Il Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023 e il Piano delle assunzioni per l'anno 2021, inserito nel DUP quale parte integrante e sostanziale, prevedono, al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali e in assenza di figure professionali non fungibili e in termini di economicità ed efficacia, il reclutamento di una figura professionale di Istruttore direttivo contabile da assegnare al Servizio economico – finanziario con assegnazione temporanea prevista dall'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e il reclutamento di un Istruttore direttivo amministrativo da assegnare al Servizio Politiche Sociali sempre con assegnazione temporanea prevista dall'art. 30, comma 2 sexies del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i. e in subordine con utilizzo temporaneo a scavalco condiviso (ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge n. 145/2018).

Nel triennio 2021/2023 non sono, quindi, previste assunzioni a tempo indeterminato, non avendo il Comune rispettato il limite soglia previsto dal DM 17 marzo 2020 ma solo assegnazioni temporanee o scavalchi condivisi.

Come è noto lo “scavalco condiviso”, così come l'assegnazione temporanea, non pongono in essere alcuna assunzione. In entrambe le fattispecie il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria.

Per effetto del comando di cui all'art. 30, comma 2 – sexies citato l'assegnazione temporanea del dipendente presso altro ente del medesimo comparto non modifica il rapporto di immedesimazione organica e lo stato giuridico, non realizzandosi con il comando alcun nuovo o diverso rapporto di impiego né una novazione soggettiva dell'originario rapporto o la nascita di un nuovo rapporto con l'Ente destinatario delle prestazioni.

Nello “scavalco condiviso” il lavoratore mantiene il rapporto d'impiego con l'amministrazione originaria, rivolgendo solo parzialmente le proprie prestazioni in favore di un altro ente, nell'ambito dell'unico rapporto alle dipendenze del soggetto pubblico principale.

Le fattispecie in esame non possono mai integrare la costituzione di un nuovo rapporto di impiego per la mancanza di un vincolo contrattuale diretto tra l'ente che si avvale delle prestazioni “a

scavalco” o in assegnazione temporanea ed il lavoratore trattandosi di moduli organizzativi di condivisione del personale fra amministrazioni pubbliche.

Mancano, dunque, nelle peculiari fattispecie in esame, i presupposti ritenuti essenziali ed ineludibili dal legislatore per l’operatività dei limiti di cui al disposto dell’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n.78 che pone dei limiti in materia di assunzioni a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile né la norma può essere applicata dall’interprete in via analogica a casi non espressamente previsti dalla disposizione.

Ed invero alla luce delle precisate coordinate interpretative si reputa che il dettato normativo contenuto nell’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n.78 in forza del quale gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009 non consenta di ricomprendere nel limite anche le diverse fattispecie dello “scavalco condiviso” e dell’assegnazione temporanea.

Non v’è dubbio che l’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n.78 venga a configurarsi come una disposizione di carattere eccezionale che comprime l’autonomia organizzativa dell’ente territoriale nella ricorrenza dei casi indicati dal legislatore sì da doversi escludere l’interpretazione analogica, in applicazione del canone ermeneutico contenuto nell’art. 14 delle preleggi del codice civile, alla stregua del quale le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

In particolare, non appare consentita un’interpretazione “additiva” che introduca ulteriori limitazioni all’autonomia organizzativa degli enti territoriali con riguardo ad istituti, quale quello dello “scavalco condiviso” e dell’assegnazione temporanea, che presentano un’ontologica diversità strutturale rispetto alla fattispecie di “assunzioni flessibili” che la norma intende limitare.

Alla luce delle su esposte considerazioni si ritiene che le fattispecie di cui trattasi non risultano soggette al limite massimo delle spese per il personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative disposto dall’art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n.122 ma risultano, piuttosto, soggette, senz’altro, ai principi e ai vincoli in materia di contenimento di spesa del personale di cui ai commi 557, 557-bis, 557-*quater* dell’art. 1 della L. n. 296/2006, vincoli che risultano osservati da questo Ente come dimostrato nel prospetto allegato al Piano del fabbisogno del personale. Preme evidenziare, allorché non si voglia aderire all’interpretazione testé riportata che la Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 15/sezaut/2018/qmig ha “riconosciuto la possibilità, *“in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento (che deve essere contenuta nei limiti di spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009)”*, di *“colmare la lacuna normativa creandone una ex novo, valida per il futuro”*; tale parametro, individuato - in via interpretativa - nella spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente, trova la propria giustificazione, non solo nella imprescindibilità di un ragionevole limite di spesa, ma anche nel principio di *“adattamento”* statuito per gli enti di minori dimensioni dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera n. 11/2012/QMIG). Il predetto principio, infatti, postula il generale intento di contenere nel tempo la spesa di personale (ponendo distinti limiti in relazione al modello contrattuale adottato), ma impone di tenere in debito conto anche della ridotta struttura organizzativa di taluni enti minori e della necessità di modulare il vincolo assunzionale flessibile al fine di salvaguardare l’erogazione e la funzionalità di servizi essenziali”.

Per tali considerazioni la Sezione delle Autonomie con la citata deliberazione ha statuito quanto a seguito : *“Il criterio della “spesa necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l’ente” rappresenta, dunque, una concreta indicazione per gli enti in regola con l’obbligo di riduzione e contenimento delle spese di personale di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i quali, viepiù ove siano di modeste dimensioni e possano contare su esigue risorse umane a disposizione,*



risulterebbero oltremodo penalizzati dall'assenza di spesa storica pur essendo particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile”.

“Ebbene, una volta ammessa l'esistenza di un parametro - pur non espressamente previsto dal legislatore, ma desunto dal complesso normativo - non appare coerente affermare che, viceversa, nell'ipotesi in cui la spesa esista, ma sia assolutamente inadeguata e inidonea a costituire un riferimento per assunzioni a carattere flessibile necessarie per l'espletamento di un servizio essenziale, non trovi applicazione - per gli enti virtuosi di modeste dimensioni - il principio di diritto enunciato con la deliberazione n. 1/2017, rimanendo, invece, indefettibili i limiti indicati dalla norma”. “Va considerato, infatti, che l'estensione alla fattispecie in esame del suddetto principio non solo non determina alcun vulnus al precetto di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 né comporta erosione della portata del divieto posto dal legislatore, ma risponde alla stessa ratio di favore nei confronti degli enti virtuosi che, pur avendo sostenuto nel periodo di riferimento una spesa irrisoria per assunzioni flessibili, si trovano, a fini pratici, in una situazione del tutto assimilabile a quella degli enti privi di spesa storica”. “Anche in questo caso, infatti, “un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa nel rispetto del limite complessivo che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto incompressibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzativa che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario a garantire, soprattutto nei piccoli comuni la continuità dell'attività istituzionale” (Sez. Aut. del. n. 1/2017)”. “Per le motivazioni esposte, si ritiene che il criterio della spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale possa essere esteso anche all'ente di piccole dimensioni che, avendo ottemperato ai richiamati obblighi di riduzione della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006) e potendo teoricamente beneficiare del regime limitativo più favorevole previsto dall'art. 9, comma 28, non sia comunque in grado, per l'esiguità della somma erogata per personale a tempo determinato nel 2009 o triennio 2007-2009, di provvedere ad assunzioni flessibili volte a soddisfare esigenze temporanee ed eccezionali. La nuova soglia di spesa, anche in queste fattispecie, dovrà costituire il parametro finanziario da prendere a riferimento per gli anni successivi (in tal senso, Sez. Aut. del. n. 1/2017)”.

“Conclusivamente, il principio fissato da questa Sezione con la delibera n. 1/2017 più volte richiamata dovrà trovare applicazione anche ai casi di spesa storica irrisoria in ossequio alla medesima ratio che ne ha determinato la formulazione originaria. Resta l'obbligo dell'Ente di fornire una adeguata motivazione in ordine alla effettiva necessità di garantire servizi essenziali e alla ragionevolezza delle scelte assunzionali da adottare, in termini di economicità ed efficacia”.

Orbene, si ritiene, che anche alla luce dell'interpretazione della Sezione delle Autonomie i cui principi sono cogenti ex legge per le diverse sezioni della Corte dei Conti, in assenza di figure professionali non fungibili al fine di salvaguardare l'erogazione e la funzionalità di servizi essenziali, in assenza di una base di spesa nei periodi contemplati dalla norma di riferimento (che deve essere contenuta nei limiti di spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009), trova applicazione il principio fissato dalla Sezione con la delibera n. 1/2017 e nella deliberazione che si commenta e anzi richiamato.

Si osserva, in ultimo, e per altri aspetti, che nella materia, per fattispecie assunzionali diverse da quelle a tempo indeterminato sono ancora in vigore i commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, che fissano i principi e i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei Comuni.

Come emerge dalla lettura delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e dal DM 17 marzo 2020, la nuova disciplina e quella pregressa sui tetti di spesa risultano avere due ambiti di applicazione differenti. Le norme introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, e nel decreto ministeriale attuativo, infatti, individuano i criteri per stabilire quando ed in che misura i comuni possano procedere ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato mentre le norme dettate dai commi 557 quater e 562 dell'art. 1 della L. n. 296/2006 fissano i limiti alla spesa complessiva del personale, comunque impiegato, in un'ottica di contenimento della stessa, contenimento che risulta osservato da questo Ente, come si evince dal prospetto allegato al Piano del fabbisogno del personale, in osservanza alla predetta disposizione.

Peraltro nel parere formulato per il DUP 2021/2023 a pag. 12, ultimo periodo, lo stesso collegio da atto che : è assicurata la riduzione delle spese del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27.12.2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni"; "è rispettato il limite delle assunzioni a tempo determinato, previsto dall'art. 9, comma 28, del Decreto Legge 31.05.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.07.2010, n.122 e successive modifiche e integrazioni".

**Il Responsabile del Settore**  
(Dott. Raffaele Gallo)

## **ANALISI DEL TERRITORIO**

La conoscenza del territorio comunale costituisce attività prodromica per la costruzione di qualsiasi strategia.

### **LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE**

il P.R.G. vigente è stato adottato con Delibera Commissariale n.42/1999, il Decr. Dir. A.R.T.A. n.1082/2002 di approvazione è stato annullato a seguito della Sentenza del T.A.R. della Sicilia n.161/2005 con Decisione del C.G.A. 24.11.2005, la Revisione del R.E.C. e delle N.T.A. adottata dal Consiglio Comunale con delibera n°50 del 31.08.2011 è stata approvata con D.D.G. n.157/DRU del 28.07.2014.

Le Norme Tecniche di Attuazione – Art.20 suddividono il territorio comunale nelle seguenti Zone Territoriali Omogenee:

- **Z.T.O. A:** le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico artistico e di particolare interesse ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.

- **Z.T.O. B** così differenziate:

- **B0:** quelle aree individuate nelle località Seccagrande e Corvo, che ricadono all'interno della fascia dei 150 mt. dalla battigia, in gran parte edificate posteriormente all'entrata in vigore della L.R. n.78/76, al di fuori dello strumento urbanistico vigente (P.U.C. n. 6 del 1973). A norma delle leggi in vigore, in tali zone è vietata qualsiasi attività edilizia. Sono escluse da tale divieto le costruzioni realizzate anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n.78/76, e quelle tra i mt. 100 e i mt. 150 dalla battigia realizzate anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n.15/91.

- **B1:** aree ricadenti nel centro urbano edificate prevalentemente sulla trama viaria a scacchiera.

- **B2:** aree residenziali riferite al P.E.E.P. in contrada Spadaro, con indice di densità edilizia fondiaria di 3,00 mc/mq.;

- **B3:** aree di recente edificazione prevalentemente interessate da P.P. già approvati e destinate dal precedente P.U.C. n. 6 a zone di espansione C.1.3;

- **B4:** aree di recente edificazione prevalentemente interessate da P.L. già approvati e destinate dal precedente P.U.C. n. 6 a zone di espansione C.1.2;

- **B5:** aree ricadenti in località Seccagrande in zona B2.1 del P.U.C. n. 6.

- **BR:** sono le aree ricadenti nei Piani di Recupero di cui alla L.R. n. 37/85 in località Nord-Ovest Cimitero e Seccagrande e destinate alla residenza;

- **Z.T.O. C** così differenziate:

- **C0:** aree in località Seccagrande che ricadono all'interno della fascia dei 150 metri dalla battigia, già classificate C2 nel P.U.C. n. 6 ed edificate anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 15/91;

- **C1:** aree di espansione a Sud del centro abitato con indice di densità territoriale 1,00 mc/mq ad oggi tutte lottizzate con i seguenti piani denominati: Vacante Rosa & C. – Verde Maria Teresa & C. – Abisso Teresa & C. – Verde Maria Rita & C. – Ganduscio Calogera e Bono Carmelina & C. – Coop. Edilizia La Vera Rinascita – Vinci Giuseppe & C.

- **C2:** aree localizzate in prossimità dello svincolo di Seccagrande, caratterizzate da edilizia rada a carattere misto agricolo/stagionale con indice di densità edilizia territoriale di 0,08 mc/mq;

- **Ct1:** aree localizzate a Seccagrande al di fuori della fascia dei 150 metri dalla battigia, destinate a residenza stagionale e/o alberghiera, spazi attrezzati e servizi, con indice di densità edilizia fondiaria di 1,00 mc/mq;

- **Ct2:** aree localizzate tra Borgo Bonsignore ed il fiume Magazzolo, a ridosso della località Seccagrande, e da contrada Camemi fino a località Piana Grande, oltre la fascia dei 150 metri dalla battigia ed al di sotto della strada a scorrimento veloce Sciacca-Agrigento, con indice di densità edilizia territoriale di 0,20 mc/mq, l'attività edilizia si attua attraverso piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate con una superficie minima di mq 50.000:

**Zone residue:** per le eventuali aree residue è consentita una minore estensione di mq 50.000 a condizione che gli spazi destinati ai servizi occorrenti alla realizzazione degli insediamenti turistico-alberghieri risulta congrua;

**Zone D e P.I.P.** le zone distinte con il simbolo grafico **D** rappresentano le aree destinate per gli insediamenti produttivi sia salubri che insalubri, nonché, quelli artigianali e commerciali ed ad essi assimilati;

**Zona D:** le aree a nord del centro abitato di Ribera, in direzione Calamonaci, ricadenti in parte all'interno del piano per insediamenti produttivi prevista dal P.R.G. È prevista la destinazione per Impianti industriali ed artigianali innocui nonché centri per il commercio attuati sia dall'iniziativa pubblica che privata, con indice di densità edilizia territoriale di 1,50 mc/mq;

- Z.T.O. Piano Insediamenti Produttivi in contrada Donna Vanna, è prevista la destinazione per impianti industriali ed artigianali con i parametri edilizi riferiti alla normativa che regola il P.I.P.
- Z.T.O. E: destinata al servizio dell'agricoltura e delle attività produttive connesse;
- Z.T.O. F: rappresentano gli spazi dove sono localizzate le attrezzature di interesse collettivo a carattere territoriale, quali quelle scolastiche, culturali, assistenziali, commerciali, istituzionali, sanitarie, per la protezione civile;
- Z.T.O. V: le parti del territorio destinate a verde attrezzato, così differenziate:
  - Z.T.O. VAPU: quelle aree destinate alla realizzazione di parchi urbani, giardini, ville comunali, in tali spazi è consentita la coltura di essenze arboree anche di alto fusto, nonché, l'installazione di piccoli chioschi e servizi igienico/sanitari;
  - Z.T.O. VAS: quelle aree destinate alla realizzazione, da parte pubblica o privata, di impianti sportivi e di attrezzature per il tempo libero in genere, nonché di parchi gioco a carattere temporaneo e/o fisso, le aree interessate dovranno essere occupate per almeno 2/3 della superficie da spazi verdi. Per i parcheggi dovranno rispettarsi le norme vigenti in materia. Al fine di pervenire a soluzioni unitarie, l'attività edilizia dovrà essere realizzata previa una pianificazione dell'area interessata.
  - Z.T.O. VAC: quelle aree localizzate in località Seccagrande e Corvo interessate da fenomeni di precarietà geologica, sono destinate alla realizzazione di opere di consolidamento del suolo e contenimento di eventuali fenomeni di dissesto, dovranno prevedere un'adeguata sistemazione a verde con piantumazione di essenze autoctone ed esclusiva previsione di percorsi pedonali.
  - Z.T.O. VV: quelle aree di proprietà dell'Azienda Forestale Demaniale dove è possibile realizzare volumi edilizi per lo svolgimento dell'attività della stessa Azienda in ragione delle relative esigenze con il limite che la superficie massima coperta per uffici, magazzini e tettoie, non sia superiore ad un decimo della superficie totale, tale limite non si applica per le coltivazioni in serra.

Relativamente agli standard, il Piano era stato dimensionato per una popolazione complessiva di 21.373, corrispondente agli abitanti residenti dalla rilevazione del 31/08/1994, con un incremento valutato per il futuro ventennio di 2.500 abitanti.

Il fabbisogno volumetrico complessivo di nuova realizzazione era stato stimato in 5.900 vani riconducibile a 796.500 mc da realizzare, per la gran parte in zone C ed in minor misura nelle aree libere delle zone B.

**LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA**

La elaborazione di tali strumenti, anche di quelli obbligatori, è ancora oggi pesantemente deficitaria.

La Regione Siciliana, sulla base delle indicazioni espresse dalle Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ha proceduto alla pianificazione paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/04 e s.m.i., su base provinciale secondo l'articolazione in ambiti regionali così come individuati dalle medesime Linee Guida.

Con Decreto 07 del 29 luglio 2013 l'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha adottato il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento redatto in adempimento alle disposizioni del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificate dai D.lgs. 24 marzo 2006, n.157 e D. lgs. 26 marzo 2008, n. 63, in seguito denominato Codice, ed in particolare all'art. 143 al fine di assicurare specifica considerazione ai valori paesaggistici e ambientali del territorio.

Nel territorio di Ribera vengono individuati e sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali, i seguenti beni:

**Siti archeologici**

- C.da Ciagolaro D.A. n. 4149 del 06/11/1989;
- C.da Scirinda D.A. n. 8582 del 23/12/1984;
- C.da Anguilla D.A. n. 4591 del 30/12/1989;

**Siti sottoposti a regime di tutela ai sensi dell'art. 1 lett. m, della Legge 431/85:**

Monte Sara - Id. 216;

Monte Maienza - Id. 219;

C/da Don Mommo – Id. 226;

C/da Piano di Magone – Id. 227;

C/da Borgo Bonsignore – Id. 228;

C/da Anguilla – Id. 229;

C/da Casa Campello – Id. 230;

C/da Castello – Id. 231;

C/da Scirinda – Id. 232;

C/da Ciavolaro – Id. 233;

C/da Canalotto – Id. 234.

**Vincoli architettonici ai sensi della Legge n. 1089 del 01/06/1939:**

Palazzo Parlapiano - D.A. n. 4165 del 09/11/1989;  
Palazzo Crispi - D.A. n. 4167 del 09/11/1989;  
Palazzo del Duca di Bivona - D.A. n. 900 del 11/04/1991;  
Castello Poggio Diana - D.A. n. 5095 del 18/01/1996;  
Edificio d'abitazione in via Rosa Bianca – D.D.S. n°964 del 16.06.2011.

**Edifici di interesse architettonico sottoposti a tutela della Soprintendenza ai sensi della legge 1089/1939:**

Palazzo Bisogni;  
Palazzo Pasciuta;  
Palazzo Vaccaro;  
Palazzo Vella-Grimaldi;

Valenza sovra ordinata hanno anche per certi versi i **Piani di gestione delle aree comprese nella rete Natura 2000**, tutti già approvati. Il territorio di Ribera è interessato da due diverse aree rientranti nella rete Natura 2000, e, precisamente:

- Cod. ITA040003 FOCE DEL MAGAZZOLO, FOCE DEL PLATANI, CAPO BIANCO, TORRE SALSA – Sito Importanza Comunitaria;
- Cod. ITA040004 FOCE DEL FIUME VERDURA – Sito Importanza Comunitaria;

Per quanto concerne le aree boscate, occorre fare riferimento alle perimetrazioni contenute nelle cartografie del **Sistema Informativo Forestale** della Regione siciliana di recente pubblicate, dal momento che ad esse fanno ormai riferimento i soggetti pubblici preposti alla tutela forestale e paesaggistica.

Particolare importanza riveste, tra gli strumenti sovraordinati, il **Piano di bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I)**, redatto dal **Dipartimento territorio ed ambiente** dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, attraverso successivi Piani stralcio. In particolare, il territorio di Ribera ricade nei seguenti piani stralcio di bacino:

Piano Stralcio di Bacino fiume Verdura - D.P.R.S. n.276 del 02/07/2007

Piano Stralcio di Bacino fiume Magazzolo - D.P.R.S. n.277 del 02/07/2007

Piano Stralcio di Bacino fiume Platani - D.P.R.S. n.14 del 25/01/2006

Piano Stralcio di Bacino Unità Fisiografica 11 Caporossello - D.P.R.S. n.107 del 21/03/2011

Nell'ambito di tali piani sono state mappate una serie di aree che manifestano differenti livelli di

pericolosità geologica o idrogeologica e che sono pertanto da sottoporre ad un particolare regime di tutela, dettagliatamente specificato negli stessi piani.

Un riferimento da tenere in considerazione è pure costituito dalla **Carta della sensibilità alla desertificazione**, approvata con D.A. n 53 del 11/04/2011 (GURS n° 23 del 27 maggio 2011), nella quale sono indicati, per la verità ad una scala (1.250.000) poco utilizzabile a fini urbanistici, gli ambiti territoriali di particolare criticità.

Infine, è importante tener conto del **vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267. Negli ambiti interessati da tale vincolo tutte le attività di trasformazione, di qualsiasi tipo e natura, sono assoggettate alle procedure autorizzative specificate di recente con D.A.R.T.A. 17 aprile 2012.

Per completezza di informazione occorre poi tener conto dei seguenti strumenti di programmazione, che hanno interessato direttamente o indirettamente, il territorio di Ribera, quali:

- Patto Territoriale Generalista “Terre Sicane” (Programmazione Negoziata 1998/99);
- Patto Territoriale agricolo “Terre Sicane” (Programmazione Negoziata 1998/99);
- Piano integrato Territoriale “Aquaes Labodes” (Progettazione Integrata 2000/06);
- Piano Strategico delle Terre Sicane (Pianificazione Strategica 2005/15);
- Piano integrato Sviluppo territoriale Terre Sicane – Sciacca (pianificazione Integrata 2007/13).



## **Economia insediata**

**Ditte pubblici esercizi con somministrazione: n. 84**

**Ditte esercenti attività farmaceutiche: n. 8 (n. 1 dispensario farmaceutico – n. 1 deposito farmaceutico)**

**Ditte esercenti attività di commercio a posto fisso: n. 236**

**Elenco ditte attività artigianali: n. 169**

**Ditte esercenti attività di commercio elettronico e forme speciali di vendita: n. 35**

**Ditte Media Struttura: n. 20**

**Ditte panifici: 19**

**Strutture ricettive: n. 8**


Ragione Sociale	% partecipaz.	stanziamento anno 2020	impegno amministrazione 2020	Residui passivi al 31/12/2020	Residui passivi al 31/12/2020 per anni precedenti	DEBITI FUORI BILANCIO	Crediti certificati organismo (ASSEVERAZIONE)	Fatture da emettere	Fatture Rifiutate/Contestate	NOTE E AZIONI DA ATTIVARE ENTRO I 2021
AGENZIA PRO.PI.TER TERRE SICANE S.p.A.	11,86%	€ 24.145,05	€ 24.145,05	€ 24.145,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 24.145,05	€ 0,00	€ 0,00	Asseverazione con PEC del 24/05/2021. L'importo è stato liquidato giust determina n.575 del 29/12/2020 e pagat nel 2021.
Assemblea Territoriale Idrica AG9	4,32%	€ 2.159,85	€ 2.159,85	€ 2.159,85	€ 0,00	€ 2.159,85	€ 2.159,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.159,85 è un debito fuori bilanci (vedasi nota prot. n. 687/26 di 18/02/2019). Il debito, risalente al 2017, è stato riconosciuto con delibera di C.C n.92 del 21/12/2020 e liquidato co determina n.57 del 15/02/2021.
SAC IL SOLE E L'AZZURRO TRAJELINUNTE -SCIACCA E VIGATA soc. consortile a r.l.	9,09%	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 0,00	Pervenuta asseverazione con PEC di 15/06/2021 relativamente alla nota pro n. 59/GAC del 24/05/2021. Con deliber di C.C. n.48 del 30/07/2021 è stat riconosciuto il debito fuori bilancio.
SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE E DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI N.11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a R.L.	15,01%	€ 70.950,00 € 3.463,92	€ 70.950,00	€ 37.417,24 3.463,92	€ 0,00	€ 77.160,66	€ 94.165,97	€ 16.766,38 (fattura n.1/25 del 26/01/2021)	€ 0,00	La somma di € 94.165,97 comprend due fatture pagate nel 2021 di € 3.463,9 (n.222/2020) ed € 16.766,3 (n.310/2020), mentre il debito al 31/12/2020 che deve essere ancor pagato ammonta a complessive 74.074,23 oltre ritenuta del 4% di cui 19.200,00 (fatt. n.230/2018) ed 54.874,23 (fatt. n.171/2019) - import lordo € 77.160,66.
SO.GE.I.R. AG 1 S.p.A. in LIQUIDAZIONE	14,29%	€ 63.852,73	€ 63.852,73	€ 0,00	€ 52.116,26	€ 593.585,23	€ 1.017.069,20	€ 0,00	R: 210.893,28  C: 290.537,50	Gli importi dei dlb e delle fatture d emettere sono iva compresa, mentr nell'asseverazione l'iva non è compresa
RIBERAMBIENTE s.r.l.	100,00%	€ 3.293.627,66 € 100.000,00	€ 2.397.181,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 825.000,00	€ 1.462.622,37	€ 783.884,61	€ 0,00	Gli importi dei dlb e delle fatture d emettere sono iva compresa, mentr nell'asseverazione l'iva non è compresa
SOGEIR Gestione Impianti di smaltimento S.p.A (partecipata indiretta)	15,01%	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.355,82	€ 19.227,34	€ 0,00	€ 0,00	Con determina n.278 del 28/07/2021 approvato atto transattivo tra il Comun di Ribera e la SOGEIR GIS.
<b>TOTALI</b>		<b>€ 3.522.216,56</b>	<b>€ 2.558.289,22</b>	<b>€ 67.186,06</b>	<b>€ 52.116,26</b>	<b>€ 1.522.861,56</b>	<b>€ 2.622.989,78</b>	<b>€ 800.650,99</b>	<b>€ 501.430,78</b>	

## **SERVIZI E MODALITÀ DI GESTIONE**

- 1 Organi istituzionali : Economia
- 2 Segreteria generale, personale e organizzazione : Economia
- 3 Gestione economica e finanziaria : Economia
- 4 Tesoreria comunale : Istituto bancario/Appalto
- 5 Gestione delle entrate tributarie : Economia
- 6 Manutenzione del patrimonio comunale : Economia/Appalto
- 7 Servizi tecnici : Economia
- 8 Anagrafe, stato civile, leva : Economia
- 9 Altri Servizi : Economia
- 9 Polizia Municipale : Economia
- 10 Servizi scolastici : Economia
- 11 Trasporto scolastico : Economia
- 12 Mense scolastiche : Economia
- 13 Biblioteca e musei : Economia
- 14 Attività culturali-sportive e ricreative : Economia/Affidamento associazioni del settore
- 15 Servizio idrico integrato : ATO idrico (AICA)
- 16 Servizio smaltimento rifiuti : Società Riberambiente
- 17 Asilo Nido : Economia
- 18 Servizi sociali: IPAB/Strutture residenziali/Appalti/Economia
- 19 Servizio necroscopico e cimiteriale: Economia/Concessione illuminazione votiva
- 20 Servizi relativi all'agricoltura :Economia/Appalto
- 21 Servizio di illuminazione pubblica : Appalto
- 22 Trasporto pubblico locale: Concessione


La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL PRESIDENTE  
Dott. Vincenzo Costa

  
\_\_\_\_\_


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Aurora Liberto

  
\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Leonardo Misuraca

  
\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69 )

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ : Prot. n. \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Leonardo Misuraca

\_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/12/2021

( ) Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

( X ) Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i. )

Ribera, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Leonardo Misuraca

  
\_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE \*

Dott. Leonardo Misuraca

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.